



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO TERRUSI	Presidente
ANDREA ZULIANI	Consigliere rel.
COSMO CROLLA	Consigliere
LUIGI D’ORAZIO	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto:

Fallimento - Opposizione allo stato passivo - Professionista - Stima di partecipazioni sociali
--

Ud. 15/1/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1639/2024 R.G. proposto da
Federico AMBROSI, elettivamente domiciliato all’indicato
indirizzo PEC dell’avv. Pier Francesco Valdina, che lo
rappresenta e difende

- ricorrente -

contro

Fallimento COS S.r.l. in liquidazione, elettivamente
domiciliato in Roma, via Tirso n. 26, presso l’indicato indirizzo
PEC dell’avv. Fabrice Bellanova, che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso il decreto n. cron. 2542/2023 depositato dal Tribunale
di Perugia in data 21.12.2023;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del
15.1.2026 dal Consigliere Andrea Zuliani.

FATTI DI CAUSA



Federico Ambrosi, dottore commercialista, presentò istanza di ammissione al passivo del fallimento COS S.r.l. in liquidazione, per un credito, prededucibile e privilegiato, di € 57.386,88, oltre accessori, vantato a titolo di corrispettivo per la redazione di una perizia giurata di stima delle partecipazioni sociali di cui era titolare la stessa COS S.r.l.; attività richiesta e svolta in funzione della presentazione di una domanda ammissione al concordato preventivo.

Il giudice delegato rigettò parzialmente la domanda, ammettendo al passivo il credito con il rango richiesto (a parte la negazione del privilegio sull'IVA di rivalsa, aspetto non più rilevante in questa sede), ma per il minore importo di € 15.783,57, oltre agli accessori.

L'opposizione proposta dal professionista ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. venne respinta dal Tribunale di Perugia in composizione collegiale.

Contro il decreto del Tribunale Federico Ambrosi ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Il fallimento si è difeso con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c., dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 31 del d.m. 2.9.2010, n. 169; il tutto in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente contesta l'interpretazione data dal tribunale all'art. 31 del «Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le



prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili», contenuto nel citato d.m. 2.9.2010, n. 169 (qui applicabile *ratione temporis*, trattandosi di prestazione professionale resa nel 2011).

Viene in rilievo, in particolare, il comma 2, lett. c), dell'art. 31, ove si dispone che per la «valutazione di partecipazioni sociali non quotate ... si applicano gli onorari di cui alla lettera b) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione».

La richiamata lettera b), occupandosi della «valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni», stabilisce una serie di aliquote percentuali decrescenti da applicare «sull'ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell'attivo».

Il ricorrente sostiene che, anche nel caso di stima di partecipazioni sociali, attività e passività dovrebbero essere sommate, per poi applicare sulla somma le aliquote percentuali indicate nella lettera b).

Secondo l'interpretazione adottata dai giudici del merito, invece, il richiamo alla lettera b) avrebbe effetto limitato all'indicazione delle aliquote, mentre, per quanto riguarda il parametro cui applicare quelle aliquote, si dovrebbe fare riferimento al valore delle «quote percentuali sottoposte a valutazione».

2. Il motivo è infondato, perché – per quanto il testo normativo non brilla per chiarezza – risulta più attendibile, sul piano letterale e sistematico, l'interpretazione prospettata dal curatore del fallimento e poi adottata dal giudice delegato e dal tribunale.

2.1. La più volte citata lettera c) vuole che gli onorari di cui alla precedente lettera b) siano applicati «con riferimento



alle quote percentuali sottoposte a valutazione», ovverosia, si deve intendere, sul valore delle quote societarie stimate. E tale valore è rappresentato da una quota del valore dell'intero patrimonio sociale, il quale a sua volta è il risultato della sottrazione del (dis)valore delle passività dal valore delle attività.

È vero che il rinvio agli «onorari» di cui alla lettera *b*) non è del tutto perspicuo e che meglio sarebbe stato riferirsi alle «percentuali» o «aliquote» di cui alla lettera *b*), posto che la definizione dell'onorario è il risultato dell'applicazione di una aliquota a un determinato valore.

Tuttavia, è corretto il rilievo che la stessa predisposizione di un'apposita lettera dedicata agli onorari dovuti per la stima delle partecipazioni sociali, separata da quella dedicata agli onorari dovuti per la «valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni», depone nel senso di una accentuazione della differenza dei criteri da utilizzare nei due casi. In altri termini, come osservato dal Tribunale di Perugia, se davvero lo scopo della normativa fosse stato quello di rendere applicabili alle valutazioni di partecipazioni sociali non quotate i medesimi parametri e le medesime percentuali disposti per le valutazioni di aziende e patrimoni, non ci sarebbe stato alcun bisogno di separare l'identica disciplina in due distinte disposizioni.

2.2. Né si può ravvisare un'insanabile incongruenza nella considerazione che, in caso di valutazione di quote sociali di valore nullo o negativo, il professionista avrebbe diritto soltanto al compenso minimo inderogabile di € 1.936,71, fissato anch'esso nella lettera *b*), a prescindere dalla quantità e dalla qualità del lavoro svolto (che potrebbe anche essere notevole, per l'esistenza di consistenti passività che annullino il valore di attività anch'esse consistenti).



Infatti, la previsione di un importo minimo che prescinde dal valore stimato serve proprio a garantire il diritto ad un compenso anche nei casi di valori nulli o negativi.

In secondo luogo, non si deve dimenticare che il regolamento detta criteri per la liquidazione degli onorari in mancanza di diverso accordo tra le parti (art. 2233, comma 1, c.c.), sicché il professionista è sempre in grado di tutelarsi con uno specifico accordo sul compenso dovuto, prima di obbligarsi a impegnative valutazioni di quote di cui sia prevedibile un valore netto modesto, nullo o negativo.

Infine, all'eventuale mancanza di un accordo può supplire anche l'intervento del giudice, in applicazione del criterio residuale per cui «In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione» (art. 2233, comma 2, c.c.). Ciò rileva, nel caso di specie, soltanto a confutazione dell'argomento (*reductio ad absurdum*) portato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione da lui preferita, posto che non è qui in discussione l'adeguatezza del compenso ammesso al passivo, ma soltanto la sua conformità a tariffa.

3. Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità vengono compensate, in considerazione dell'assenza di precedenti specifici e dell'applicazione di un testo normativo di difficile interpretazione.

4. Si dà atto che, in base all'esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

compensa le spese del presente giudizio di legittimità;



dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.1.2026.

Il Presidente
Francesco TERRUSI

